

LEGGE 28 febbraio 2020, n. 7; in G.U. del 28 febbraio 2020, n. 50

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. (20G00022)

Vigente al: 29-2-2020

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 28 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161

All'articolo 1, comma 1:

al numero 1), le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 »;

al numero 2), le parole: « 1° marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° maggio 2020 ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), le parole: « ai sensi degli articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 »;

al comma 1, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

« b-bis) all'articolo 266, comma 1, dopo fa lettera f-quater) e' aggiunta la seguente:

"f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo" »;

al comma 1, lettera c), le parole: « e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 »;

al comma 1, lettera e):

al numero 1), capoverso 2-bis, le parole: « salvo che si tratti di intercettazioni » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che risultino »;

al numero 3), capoverso 6, le parole: « Ai difensori dell'imputato e' immediatamente dato avviso » sono sostituite dalle seguenti: « Ai difensori delle parti e' immediatamente dato avviso »;

al numero 3), capoverso 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il giudice, con il consenso delle parti, puo' disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo »;

al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari e, al secondo periodo, le parole: « Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori dell'imputato per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' in ogni caso consentito l'accesso » sono sostituite dalle seguenti: « Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' consentito l'accesso »;

al comma 1, lettera g):

al numero 1) e' premesso il seguente:

« 01) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" »;

al numero 1), il capoverso 1-bis e' sostituito dal seguente:

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali e' stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo

Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

266, comma 2-bis »;

al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

«h) all'articolo 291, comma 1, dopo le parole: "conversazioni rilevanti," sono inserite le seguenti: "e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269," »;

al comma 1, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

«i) all'articolo 293, comma 3, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cui all'articolo 291, comma 1" »;

al comma 1, lettera m), capoverso 2-bis, dopo le parole: « per via telematica gli atti » e' inserita la seguente: « depositati »;

al comma 1, lettera o), capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al presente comma puo' essere prorogato di dieci giorni su richiesta del difensore »;

al comma 2, lettera a), capoverso Art. 89:

al comma 2, le parole: « possono essere impiegati soltanto » sono sostituite dalle seguenti: « , devono essere impiegati »;

al comma 3, le parole: « Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono trasferite » sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 2 le comunicazioni intercettate sono conferite » e le parole: « esclusivamente nell'archivio digitale di cui all'articolo 269, comma 1, del codice » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente negli impianti della procura della Repubblica »;

al comma 2, lettera b), capoverso Art. 89-bis, comma 4, le parole: « articoli 268 e 415-bis » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 268, 415-bis e 454 »;

al comma 5, le parole: « nonche' di consultazione e richiesta di copie, » sono soppresse;

al comma 8, le parole: « 29 febbraio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2020 ».